

COMUNE DI COLLAZZONE

(Provincia di Perugia)

REP. n. del

**Convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo
"Leandro Cascianelli" ubicato in frazione Collepepe, località Colle S.
Stefano.**

L'anno il giorno del mese di alle ore in Collazzone,
presso la sede Municipale situata in P.zza Jacopone, 6,

PREMESSO che il Comune di Collazzone sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione degli impianti e delle strutture ad essi collegati idonee allo svolgimento delle attività sportive di formazione di base, agonistica ed amatoriale intese nelle forme educative e ricreative;

CHE lo stesso Ente è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Leandro Cascianelli", privo di rilevanza economica, ubicato in frazione Collepepe, località Colle Santo Stefano, distinto catastalmente al foglio n. 28 part. 513 sub 3.

CHE tale struttura è utilizzabile, principalmente, per attività sportiva del gioco del calcio dove è anche possibile effettuare tornei e/o campionanti avendo dimensioni del campo di gara conforme alla norma per tali attività, è comunque possibile praticarvi tutte le attività di allenamento, preparazione atletica e svolgimento di attività motoria in genere degli sport all'aperto;

CONSIDERATO che, non potendo farlo direttamente, con Deliberazione della Giunta Comunale n. del si stabiliva di affidare in gestione il suddetto impianto sportivo ai sensi della normativa di legge in materia;

Tutto ciò premesso:

TRA

Il Comune di Collazzone, P.I. 00449760545, rappresentato da nato a (.....) il, il quale interviene e stipula in nome e per conto del Comune medesimo, nella sua qualità di responsabile dell'Area, in virtù dei poteri conferitogli dalla Legge, dai Regolamenti comunali e con provvedimento sindacale n. del

E

....., nato a (.....) il e residente in (.....) via n., Codice fiscale, in qualità di legale rappresentante della Società “.....”, con sede legale in, (.....) frazione, via n., P.I., si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

Il Comune di Collazzone, come sopra rappresentato, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area n. del affida alla Società “.....”, con sede in (.....), frazione, via n., P.I., la gestione, in comodato d'uso gratuito, dell'impianto sportivo comunale “Leandro Cascianelli”, privo di rilevanza economica, ubicato in frazione

Collepepe, località Colle Santo Stefano, distinto al foglio catastale n. 28 part. 513 sub 3. La gestione dell'impianto sportivo viene concessa, ed accettata senza riserva alcuna, in conformità e con l'obbligo di osservanza di tutte le norme, patti e condizioni del Piano di Conduzione Tecnica e del Piano di Utilizzo che, seppure non materialmente allegati alla presente si intendono facenti parte integrante della stessa, delle clausole essenziali di essi, atti e documenti che le parti dichiarano di ben conoscere per averne prima d'ora presa visione e che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti.

Ad integrazione del Piano di Conduzione Tecnica e del Piano di Utilizzo le parti fanno riferimento, anche in deroga ad essi, alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 per le parti di essi applicabili al presente contratto.

Il predetto impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 3 – SCOPO DELLA GESTIONE

La gestione dell'impianto non dovrà perseguire finalità di lucro, dovrà essere improntata ai principi di buon andamento ed è finalizzata:

- alla massima valorizzazione della struttura che assicuri un'offerta completa e più ampia possibile oltre che la diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nell'impianto;
- alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
- al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
- allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione, la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

È fatto assoluto divieto al Gestore di destinare l'impianto sportivo ad un uso diverso da quello per il quale viene concesso, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'affidamento della gestione è fissata in anni tre decorrenti dalla data di stipula della presente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovarla per ulteriori anni tre alle medesime condizioni.

A seguito di eventi che determinino un sostanziale mutamento ed insostenibilità delle condizioni espresse, le parti potranno dare disdetta del presente affidamento, mediante comunicazione con lettera raccomandata con preavviso di mesi 2.

Art. 5 – AUTORIZZAZIONE ALL'USO

– L'uso dell'impianto è autorizzato direttamente con la presente convenzione per l'attività propria del Gestore e per tutte le altre attività proposte dallo stesso. Per tutti gli altri usi si rinvia al Piano di Utilizzo.

– Il gestore s'impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione:

a) in via prioritaria alle società ed associazioni sportive e ai gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi tutti sede sociale nel Comune di Collazzone con richiesta espressa delle associazioni all'Amministrazione comunale per l'utilizzo degli stessi;

b) in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui al precedente punto a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Collazzone.

– Al fine di consentire ai ragazzi l'esercizio dell'attività fisica, ricreativa,

ludica ed educativa, il gestore si impegna altresì a garantire l'accesso gratuito alle Associazioni Sportive giovanili (sino a sedici anni) presenti sul territorio comunale o con sede nei comuni limitrofi purché tra i tesserati siano presenti ragazzi residenti nel Comune di Collazzone;

– Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo, dandone comunicazione al Gestore con congruo anticipo:

a) per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e/o organizzate, nel numero massimo di dieci giornate all'anno;

b) per la programmazione dell'attività motoria delle Istituzioni Scolastiche del territorio comunale o aventi sezioni nel territorio comunale.

Art. 6 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

– Gli oneri a carico del gestore sono disciplinati dal Piano di Conduzione Tecnica, dal Piano di Utilizzo redatto dall'affidatario e accettato dall'Ente, dalla presente Convenzione.

– Il Gestore dovrà garantire gli adempimenti di cui al Piano di Conduzione Tecnica e al Piano di Utilizzo.

– In particolare, il gestore sarà tenuto a garantire il perfetto funzionamento e la perfetta pulizia dell'impianto e dunque delle attrezzature e dei locali dati in uso e delle relative pertinenze provvedendo alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari ad assicurare la continua funzionalità di tutta la struttura e a conservare l'impianto sportivo in buono stato, accollandosene le spese sostenute.

– Il gestore è responsabile dei comportamenti dei propri associati e tesserati, nel caso di manifestazioni sportive, di allenamenti con presenza di altri tesserati e di ogni altro utilizzo dell'impianto da parte di terzi concordato

con il Gestore, lo stesso sarà responsabile del corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature.

– Il Gestore è tenuto a sostenere tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, utenza telefonica, nettezza urbana e quant'altro relativo all'uso della struttura sportiva in argomento,

– Il Gestore si obbliga a provvedere a volturare a proprio nome le predette utenze, facendosi carico dei relativi oneri, ad eccezione dell'utenza elettrica in ragione della presenza dell'impianto fotovoltaico comunale, il cui rimborso a favore del Comune viene concordato nell'importo forfettario di € 5.000,00 annui;

– Sarà a carico del Gestore la manutenzione dei terreni di gioco e degli spazi di attività anche al termine della stagione sportiva, in modo che i medesimi siano nelle migliori condizioni di fruibilità per l'inizio della nuova stagione sportiva, come meglio definito dal Piano di Conduzione Tecnica;

– Sono inoltre in carico al Gestore:

a) la riscossione delle tariffe dichiarate nella proposta progettuale rispetto a quelle stabilite dalla Giunta Comunale, specificando che rimane ad esclusiva responsabilità del Gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzativi, contabili e fiscali.;

b) l'attività di sorveglianza e custodia;

c) la gestione delle attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc) e i relativi introiti, secondo quanto meglio esplicitato dei successivi art. 9 e 10;

d) obbligo di dettagliata rendicontazione annuale della gestione, con alle-

gata la documentazione relativa alle entrate/uscite;

– Al gestore è fatto espresso divieto dell'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle sportive e ricreative, se non preventivamente ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

– Nessuna modifica può essere apportata al bene affidato senza il consenso scritto del Comune. Il Gestore ha la possibilità di realizzare nuovi interventi o modificare gli immobili esistenti previo ottenimento di parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, da rilasciare mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. In tal caso l'Amministrazione Comunale può disporre di partecipare alla spesa occorrente nel modo e nella misura che saranno ritenuti più opportuni in relazione alle finalità perseguite e alle disponibilità di bilancio, dando comunque priorità agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo;

– Le migliorie e le modifiche o aggiunte autorizzate ed apportate rimarranno di proprietà del Comune senza diritto di rivalsa;

– Il Gestore ha il compito di incentivare la costituzione di un unico soggetto sportivo operante sul territorio comunale nel rispetto della Legge Regionale 12.03.2007 n. 5;

Art. 7 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

- È a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli impianti e degli immobili, purché non derivi da incuria o negligenza del concessionario, intendendo per essa interventi di ripristino e ristrutturazione degli impianti tecnologici, delle strutture murarie e portanti, delle recinzioni, resi necessari anche per motivi di sicurezza e normativa.

- È compito del Gestore segnalare tali interventi.

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire qualunque opera di straordinaria manutenzione presso le strutture con imprese esterne o con proprio personale, avendo cura di promuovere il coordinamento con il Gestore della presente convenzione per eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra le attività così come previsto dal D.lgs. 81/08. Rimane inteso che la parte dell'impianto interessata dall'intervento sarà tolta dalla disponibilità del Gestore per il tempo necessario ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria.

Art. 8 - ULTERIORI INTERVENTI

Sono ammessi interventi ulteriori nel rispetto delle normative vigenti previa approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale la quale potrà riconoscere eventuali contributi per la realizzazione dell'intervento stesso in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 9 – LOCALI BAR E CUCINA E SALONE

– Il Gestore è autorizzato a gestire i locali bar, cucina e salone in occasione di attività e manifestazioni legate all'affidamento oggetto della presente convenzione. L'autorizzazione si estende in occasione di feste e/o eventi che riguardino propri tesserati, o tesserati di società che utilizzano l'impianto e su richiesta di privati per lo svolgimento di ricorrenze particolari.

– Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'utilizzo dei locali dovranno essere acquisite direttamente dal Gestore nel pieno rispetto delle normative di riferimento, sono operanti limitatamente al periodo dell'affidamento e non sono trasferibili.

– Il Gestore è autorizzato ad installare distributori automatici di alimenti e

bevande accollandosi le spese di tutto ciò che necessita per l'allestimento di tali servizi.

– Il Gestore è autorizzato ad effettuare all'interno della struttura la vendita di accessori, riviste e pubblicazioni di carattere sportivo ed eventuali gadgets, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e nel rispetto della normativa vigenti in materia.

– Sono a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali relativi a quanto sopra autorizzato.

– Al termine dell'affidamento, il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa, né nei confronti del Comune, né nei confronti dell'eventuale e successivo affidatario, in relazione alle attività sopra autorizzate e in alcun modo, l'esercizio delle attività suddette può costituire vincolo nei confronti del Comune una volta concluso il rapporto contrattuale.

Art. 10 – PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

– È consentito, all'interno della struttura, l'uso pannelli/vetrofanie/scritte di qualsiasi genere a carattere informativo e/o pubblicitario, purché amovibili

– Il Gestore segue autonomamente i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazione accollandosi tutto l'iter amministrativo per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia e al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.

– È obbligo del Gestore assicurare l'esposizione della pubblicità mobile delle associazioni sportive che svolgono regolarmente la propria attività all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, in occasione delle gare dei campionati federali e di manifestazioni. Lo stesso ob-

bligato è disposto nei confronti di terzi organizzatori di manifestazioni/eventi straordinari.

– A fronte di tale obbligo, il Gestore definisce autonomamente ed introita le tariffe da applicare per il servizio e verifica il regolare pagamento della relativa imposta di legge.

– È a carico del Gestore la rimozione di pannelli/vetrofanie/scritte di qualsiasi genere a carattere informativo e/o pubblicitario già presenti nell'impianto non più oggetto di rapporti.

– Il Concessionario ha l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dal Comune.

Art. 11 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI

I rapporti amministrativi e di servizio tra il soggetto Gestore ed il Comune si svolgeranno attraverso l'Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici, Affari Generali.

Il Gestore dovrà comunicare all'Area suddetta, entro dieci giorni dall'inizio della gestione, l'elenco dei volontari operanti di regola nell'ambito dell'impianto sportivo individuando un referente nei confronti del Comune.

Art. 12 – SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto Gestore dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare per effetto della presente convenzione e di esonerare a tale proposito l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo assumendo a proprio carico tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi e dagli incidenti ed impegnandosi a comunicare per iscritto l'esistenza di eventuali interferenze che comportino la necessità di cooperazione e coordinamento.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il soggetto Gestore è direttamente responsabile della conduzione, vigilanza e uso della struttura oggetto di affidamento, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge ed in generale dalla normativa vigente in materia. Il gestore è direttamente responsabile ed esonera il Comune da ogni responsabilità di qualsiasi danno, esclusi quelli di forza maggiore, arrecato ai beni di proprietà comunale nonché a terzi o cose di terzi. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il gestore ha stipulato polizza assicurativa di Responsabilità Civile n..... emessa dalla compagnia Assicurazioni Agenzia sub agenzia per un massimale di € copia della quale è depositata presso il Comune.

Art. 14 - SOSPENSIONE

– Il Comune, con proprio provvedimento, potrà sospendere temporaneamente l'affidamento dell'impianto, senza che il Gestore possa vantare pretesa alcuna:

- a) per ragioni di Protezione Civile;
- b) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano l'impianto non agibile;
- c) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dello stesso;

– In riferimento al precedente punto c), la sospensione sarà comunicata al Gestore con un preavviso minimo di 15 giorni.

Art. 15 - RISOLUZIONE

È fatto espresso divieto alla società sportiva di cedere in maniera totale o

parziale la presente convenzione a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione della stessa.

È facoltà del Comune disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed altri che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) frode nell'esecuzione della convenzione;
- c) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Gestore;
- d) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario sia sotto il profilo della gestione;
- e) gravi danni alle strutture ed attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo o doloso del Gestore;
- f) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale dell'impianto senza giustificato motivo;
- g) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, la sicurezza sul lavoro, sul pubblico spettacolo e in materia di lavoro dipendente.

È fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Collazzone.

Art. 16 – CONSEGNA DELLA STRUTTURA E CONTROLLI

- La consegna della struttura avverrà mediante redazione di apposito ver-

bale, da redigersi in contraddittorio fra le parti, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza dei beni immobili e mobili degli arredi e delle attrezzature.

– Al termine dell'affidamento si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto e delle attrezzature rispetto alla situazione esistente al momento della consegna redigendo apposito verbale. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

– Tutto quanto indicato nell'inventario dovrà essere reso al Comune di Collazzone al termine dell'affidamento, perfettamente mantenuto ed efficiente.

– Nel corso dell'affidamento il Comune si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, al fine di verificare lo stato di conservazione delle strutture e la perfetta efficienza dei servizi.

Art. 17 – CORRISPETTIVI

– L'Amministrazione partecipa alla gestione con la corresponsione di un contributo alle spese quantificato annualmente in € 14.000,00.

– La liquidazione del contributo verrà effettuata, previa attestazione positiva di regolare svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni del Piano di Conduzione Tecnica e della Convenzione di affidamento, da parte del Responsabile del servizio del Comune.

– Il versamento a favore del Gestore sarà effettuato sul Conto Corrente dedicato intestato a

– L'assunzione di decisioni in merito alla presentazione di garanzie per la copertura delle spese di ripristino per possibili danneggiamenti sarà demandata al Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Collazzone, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, informa il Gestore che tratterà i dati contenuti nel presente documento esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dei regolamenti comunali vigenti in materia. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto dalla Legge ed è presupposto necessario per la stipula e l'esecuzione della convenzione.

Art. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Gestore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice integrativo di comportamento dei dipendenti del Comune di Collazzone ed il protocollo di legalità, il cui mancato rispetto, costituisce motivo di risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 20 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al Codice Civile e alle norme e regolamenti nazionali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 21 – DOMICILIO DEL SOGGETTO GESTORE

Ai fini di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. 16.07.1962 n. 1063 il Gestore dichiara di eleggere domicilio, per tutti gli effetti del presente contratto, presso la propria sede legale.

Art. 22 – REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente scrittura privata si compone di n. 14 fogli interi e parte del presente.

Collazzone, li

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune

F.to (firmato digitalmente ai sensi di legge)

Per il gestore

F.to (firmato digitalmente ai sensi di legge)